

# F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

# COMUNICATO UFFICIALE N. 171 DEL 17 novembre 2000

## **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Italo Pappa e dott. Gian Paolo Tosel, Componenti, e dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17 novembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

""" <u>N. 8</u>

#### A) RECLAMI

Reclamo della Soc. RAVENNA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di L. 1.500.000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco **DELL'ANNO** (gara Ravenna-Cagliari del 5/11/00 – C.U. n. 157 del 7/11/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Francesco Dell'Anno, tesserato per la Soc. Ravenna, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e quella dell'ammenda di lire 1.500.000 per il comportamento tenuto al termine della gara Ravenna-Cagliari del 5/11/2000, ha proposto reclamo la Soc. Ravenna, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che l'episodio si è verificato al rientro negli spogliatoi e quindi non è da escludere che le frasi addebitate al Dell'Anno possano essere state pronunciate da persona diversa dall'interessato.

In conclusione, la Soc. Ravenna chiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, e sentito il calciatore ed il suo rappresentante, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, mentre si recava negli spogliatoi, il Dell'Anno ha rivolto frasi gravemente ingiuriose e intimidatorie nei confronti di un assistente e degli altri ufficiali di gara.

Va esclusa ogni possibilità di riferibilità ad altri tesserati del comportamento in questione, poiché l'assistente nel suo rapporto ha precisato di essersi trovato a brevissima distanza (un metro circa) dal Dell'Anno nel momento in cui questi proferiva le espressioni refertate.

La condotta dell'incolpato è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, anche tenendo conto della qualifica di capitano della squadra rivestita dal Dell'Anno.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

#### B) <u>DEFERIMENTI</u>

## DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

<u>sig. Mirko **CUDINI**</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. (per inadempienza nei confronti del suo Procuratore).

Con atto datato 16 ottobre 2000, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Mirko Cudini, tesserato per la Soc. Torino, per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.7 n.1 del Regolamento per le Procedure arbitrali, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 56/1998 (D'Ippolito-Cudini).

Ritualmente notificato l'atto di contestazione, all'odierna riunione l'incolpato non compariva, né faceva pervenire alcuno scritto difensivo.

Il Procuratore Federale chiedeva l'affermazione di responsabilità del Cudini e l'irrogazione a suo carico dell'ammenda di lire 5.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, ritiene provata la responsabilità dell'incolpato, in quanto allo stesso è stata data comunicazione in data 14 ottobre 1999 della ratifica del lodo da parte della Commissione Procuratori Sportivi, e risulta (comunicazioni datate 7 febbraio 2000 e 24 luglio 2000 dall'avv. Alberto Angeletti V.Presidente del Collegio arbitrale) che al lodo non è stata data esecuzione.

Il comportamento dell'incolpato, che oltretutto non ha addotto alcuna circostanza a proprio discarico, integra gli estremi della violazione contestata, in ordine alla quale questa Commissione ritiene equo infliggere al Cudini la sanzione di lire 5.000.000 di ammenda.

<u>sig. Raffaele LONGO</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. (per inadempienza nei confronti del suo Procuratore).

Con atto datato 20 ottobre 2000 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Raffaele Longo, già tesserato per la Soc. Parma, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 7 n. 1 del Regolamento per le procedure arbitrali, per non aver dato esecuzione al lodo arbitrale emesso il 7 dicembre 1999, e ratificato il 27 luglio 2000, tra il medesimo e l'avv. Dario Canovi.

Con missiva datata 16 novembre 2000, il Vicenza Calcio S.p.A. trasmetteva a questa Commissione una dichiarazione dell'avv. Dario Canovi attestante l'avvenuto pagamento da parte del calciatore Longo di quanto previsto dal lodo arbitrale.

All'odierna riunione, il Procuratore Federale concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'incolpato e l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

La Commissione, letti gli atti, rileva che la responsabilità dell'incolpato emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione datata 28 luglio 2000 della Commissione Procuratori sportivi con la quale si avvisava l'interessato dell'avvenuta ratifica del lodo arbitrale richiamando il termine di giorni trenta per il pagamento, previsto dall'art. 7 comma 1 nonché dalla comunicazione dell'avv. Alberto Angeletti, del 26 settembre 2000, dalla

quale risulta che il termine di pagamento del lodo era inutilmente decorso, non avendo il Longo provveduto a darvi esecuzione.

Pertanto, deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato Longo. Nel quantificare la sanzione in lire 1.000.000 di ammenda la Commissione ha tenuto conto dell'avvenuto pagamento, se pur tardivo, da parte del Longo, in favore dell'avv. Canovi.

Per tali motivi delibera di infliggere al calciatore Raffaele Longo, attualmente tesserato per la Soc, Vicenza, l'ammenda di lire 1.000.000.

<u>sig. Maurizio NICOLINI - tesserato Soc. Empoli</u>: violazione art. 1 commi 1 C.G.S.; <u>Soc. EMPOLI</u>: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Su richiesta della difesa dell'incolpato, dovuta ad impedimento documentato dell'avv. Antonio D'Avirro, alla quale il Procuratore Federale nulla ha opposto, la discussione viene rinviata alla riunione del 6 dicembre 2000 alle ore 9.30.

<u>sig. Aldo **FABBRICIANI** – Presidente Soc. **Junior Camp Arezzo**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;</u>

sig. Mauro PASQUALINI – tesserato Soc. Milan: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

<u>Soc JUNIOR CAMP AREZZO</u>: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta:

Soc. MILAN: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Con atto datato 18 ottobre 2000, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Aldo Fabbriciani, Presidente della Soc. Junior Camp Arezzo, ed il sig. Mauro Pasqualini, qualificato come "osservatore" della Soc. Milan per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver utilizzato cinque giocatori tesserati per la Soc. A.C. Foiano, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di tale Società, in occasione di un Torneo interregionale di calcio, svoltosi ad Arezzo nei giorni 15-17 giugno 2000, nonché di una partita amichevole con il Bayern Monaco.

Con il medesimo atto, venivano altresì deferite la Soc. Junior Camp Arezzo per la violazione dell'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente e la Soc. Milan per la violazione di cui all'art. 6 comma 2 per responsabilità oggettiva ascrivibile al proprio tesserato.

Nei termini assegnati la Soc. Milan faceva pervenire una memoria difensiva nella quale escludeva qualsiasi responsabilità a proprio carico in relazione al comportamento tenuto, nell'occasione, dal Pasqualini per carenza dei presupposti di cui all'art.6 comma 2 C.G.S., non essendo il medesimo mai stato tesserato per la Soc. Milan. Nel merito, comunque, rilevava che la responsabilità del Pasqualini non risultava affatto provata.

Perveniva, altresì, uno scritto difensivo da parte del Pasqualini il quale sosteneva di aver agito a titolo personale e non quale "osservatore" della Soc. Milan specificando inoltre che i giovani calciatori dell'A.C. Foiano erano stati contattati previo accordi con i dirigenti di tale Società, ed accompagnati, nella circostanza in oggetto, dal sig. Mario Triezzi, dirigente responsabile dell'A.C. Foiano.

Quest'ultimo confermava la predetta circostanza con missiva del 7 novembre 2000.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità per gli incolpati e l'irrogazione di mesi tre di inibizione a carico del sig. Aldo Fabbriciani e di tre mesi di squalifica a carico del sig. Mauro Pasqualini, nonché l'ammenda di lire 1.000.000 alla Soc. Junior Camp Arezzo e l'ammenda di lire 1.000.000 a carico della Soc. Milan.

E' intervenuto altresì il difensore della Soc. Milan il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento della propria assistita.

La Commissione, esaminati gli atti del deferimento e lette le memorie difensive, rileva che il Pasqualini, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 1999-2000) risultava tesserato per la Soc. Cortona Camucia e quindi non era tesserato per la Soc. Milan. Nella corrente stagione sportiva il Pasqualini è tesserato per la Soc. Junior Camp Arezzo.

Risulta, pertanto, esclusa la possibilità di applicare nei confronti della Soc. Milan la normativa di cui all'art. 6 comma 2 C.G.S., che prevede la responsabilità oggettiva delle Società "per l'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati".

Peraltro il Procuratore Federale ha ritenuto che la responsabilità della Soc. Milan si potesse fondare su un rapporto di fatto intercorrente tra il Pasqualini e la predetta Società, anche in assenza di un regolare tesseramento.

La Commissione osserva che l'esistenza di tale asserito "rapporto di fatto" risulterebbe esclusivamente dall'originaria dichiarazione resa dal Pasqualini al collaboratore dell'Ufficio Indagini e poi, successivamente, smentita in toto. Dagli atti non emerge alcuna circostanza utile ai fini di un riscontro obiettivo. Va rilevato altresì che, in ogni caso, è del tutto carente la prova di un interessamento diretto o indiretto della Soc. Milan allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi.

E' pertanto superfluo rilevare che su tali presupposti la condotta del sig. Pasqualini non è sussumibile nella previsione dell'art. 6 comma 5 C.G.S., in quanto l'eventuale responsabilità delle Società per il comportamento di persone ad esse estranee è configurabile esclusivamente nelle ipotesi di illecito sportivo commesso a loro vantaggio. Esclusa, quindi, ogni responsabilità a carico della Società professionistica incolpata, questa Commissione ritiene venire meno il vincolo attrattivo di cui all'art. 30 comma 1 C.G.S.,

Per tali motivi la Commissione proscioglie la Soc. Milan dagli addebiti contestati e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in ordine alle posizione degli atri soggetti incolpati.

| Il Presidente: f.to Sergio Artico |  |
|-----------------------------------|--|
| « « «                             |  |
|                                   |  |

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 27 novembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE dott. Franco Carraro